FRANCESCO MELONE (*)

Brevi riflessioni sulle aste on line.
Forme di vendita, autorizzazioni e garanzie

SOMMARIO: 1. Normativa applicabile e divieti. 2. Autorizzazioni ex art. 115 T.U. in materia di Pubblica Sicurezza. Necessità o meno. 3. Disponibilità di piattaforme digitali per aste on line ed attività di mediatore. 4. Garanzie nell'utilizzazione di siti internet. Obblighi di identificazione delle parti e dei beni in vendita.

1. Normativa applicabile e divieti.

Prima di dedicarci ad un breve approfondimento di una materia così in continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale, occorre preliminarmente evidenziare che, in linea generale, le aste online sono vietate ai sensi dell'art. 18 [1] c. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114: tale norma sancisce, difatti, il divieto di vendita di beni mediante aste realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione (tra cui anche internet).

Tale divieto, come precisato anche dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3547/C del 17.06.2002, si applica a tutti quei soggetti che esercitano il commercio al dettaglio: la vendita all'asta on-line è quindi vietata quando il soggetto venditore svolge professionalmente l'attività di vendita al dettaglio come definita all'articolo 4 [2], comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 114.

Al punto 2.1 della citata circolare 3547/C del 17.06.2002 infatti si legge quanto segue:

"2.1 Occorre, anzitutto evidenziare che tale divieto, per via del fatto che l'articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.

Ne risultano pertanto esclusi i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio, indicata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.114/1998, come "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediamente altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale".

L'articolo 18 non si applica dunque ai grossisti (la cui attività è definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del menzionato decreto) ed in genere a tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali".

Le "aste on-line" con vendita dal "professionista" al "consumatore" devono, in definitiva, ritenersi vietate ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e questa impostazione è confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19668/05 del 12.07.2005, con la quale i Giudici della Suprema Corte si sono pronunciati sulla legittimità di una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 18, comma quinto, e 22, comma primo, D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 inflitta ad un titolare di un sito web di aste on-line.

In particolare, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato illegittimo l'uso di un sito di aste on-line da parte di un antiquario per bandire propri pezzi a clienti su Internet : in tal caso, difatti, attraverso un sito web, gli utenti potevano inviare e-mail di offerte per l'acquisto di beni di antiquariato, che la società titolare del sito poneva all'asta in giorni prestabiliti, facendo vincere l'offerta più alta.

Alla luce di tali considerazione, nel nostro ordinamento si conferma un sostanziale divieto di aste cosiddette "B2C" (business to consumer).

2. Autorizzazioni ex art. 115 T.U. in materia di Pubblica Sicurezza. Necessità o meno.

La Circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3547/C del 17.06.2002, al punto 3.1, precisa, poi, che le aste on-line sono classificate, in relazione al maggiore o minore coinvolgimento del banditore d'asta:

"a) aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest' ultimo;

b) aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;

c) aste in cui il banditore d'asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all'asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione".

Ed ai successivi punti 3.2 e 3.3 stabilisce, altresì, che "3.2. Dal punto di vista della qualità personale dei soggetti che vi operano, le aste on line possono essere:

a) aste tra professionisti (business to business), nelle quali i partecipanti all'asta non rivestono lo status di consumatori;

b) aste tra professionisti e consumatori (business to consumer), nelle quali gli acquirenti sono consumatori;

c) aste tra consumatori e professionisti (consumer to business), nelle quali è il consumatore ad indicare il prodotto che intende acquistare;

d) aste tra consumatori (consumer to consumer).

Il termine «professionista» è usato per indicare la controparte contrattuale dei consumatori secondo la normativa sia comunitaria che nazionale in tema di tutela consumatori"….. "3.3. Per quanto attiene alle modalità di fissazione del prezzo di vendita, le più comuni forme sono le seguenti:

- asta al rialzo (c.d. asta inglese), in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell'ambito dei limiti temporali dell'offerta;

- asta al ribasso (c.d. asta olandese), in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell'ambito dei limiti temporali dell'offerta;

- asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l'aggiudicazione all'offerta più elevata;

- asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte abbiano raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito. Tale prezzo non viene comunicato durante la gara;

- asta con il metodo Vickrey, nella quale la procedura è analoga all'asta al prezzo massimo. La differenza consiste nel fatto che l'aggiudicazione è fatta al miglior offerente per il prezzo di acquisto del secondo migliore offerente.

In relazione alla fissazione del prezzo si consideri che questo Ministero, con la circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C, ha espressamente escluso, per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico, il divieto di vendita sottocosto di cui all'art. 15, commi 7-9, del D.Lgs. n. 114/1998, come attuato dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218".

Ciò posto, va ora evidenziato che, nel caso in cui il soggetto conduca direttamente la vendita di beni propri o di beni altrui, l'attività è soggetta al rispetto della normativa di cui all'art. 115 [3] del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) ed anche alla disciplina di cui all'art. 205 [4] del Regolamento di Esecuzione del a) b) c) T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

Nell'ipotesi sub c), ossia il caso in cui il banditore d'asta mette a disposizione lo strumento tecnologico (il sito web) si configura, invece, una attività di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. c.c., soggetta alle regole di cui alla L. 21 marzo 1958 n. 253, ove la medesima disciplina della mediazione esclude, come precisato al punto 4 della citata Circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3547/C del 17.06.2002, la necessità per l'operatore della licenza TULPS.

Tanto risulta confermato dalla recente Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 53574 del 19.05.2010 che proprio a tal fine ha chiarito quanto segue "……Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui il soggetto conduca direttamente la vendita di beni propri o di beni altrui, questi è tenuto al possesso dell'autorizzazione prevista per lo svolgimento dell'attività di banditore di cui all'articolo art. 115 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – TULPS…. La menzionata disposizione non fa parola delle vendite all'asta che si ritengono comprese, sulla base dell'art. 205 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) che precisa che "tra le agenzie di affari si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta".

Questa indicazione, come precisato al punto 4 della circolare n.3547/C, consente di considerare agenzie d'affari non solo i soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui, ma anche i soggetti che, attraverso tale forma di organizzazione dell'attività, intendono vendere (anche) beni propri. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 2, lett. b) e d), del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari è ora di competenza dei Comuni, «ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni», che restano in capo al Questore. Nei casi sopra indicati di aste in cui il banditore d'asta svolge un ruolo di intermediario, il citato punto 4 precisa che "trattandosi di una agenzia di vendita mediante pubblico incanto, la competenza al rilascio della licenza deve dunque intendersi rimasta in capo al Questore, al quale l'interessato deve richiedere il rilascio della licenza."

Nell'ipotesi in cui, invece, come richiamato sempre al punto 4 della Circolare "…il banditore d'asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 ovvero della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (al riguardo cfr. le modifiche alla legge n.39 ad opera dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

L'applicazione della disciplina della mediazione esclude come precisa ulteriormente il punto 4 della circolare, "la necessità per l'operatore della licenza TULPS (Tale esclusione è peraltro coerente con l'art. 4 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che enuncia il principio di assenza di autorizzazione preventiva per l'esercizio dell'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione)".

3. Disponibilità di piattaforme digitale per le aste on line ed attività di mediatore.

Come già evidenziato al punto 2 della presente relazione, nell'ipotesi in cui il banditore d'asta mette a disposizione lo strumento tecnologico (sito web), viene in tal caso a configurasi un'attività di mediazione ai sensi degli artt. 1754 [5] e ss. c.c., soggetta alle regole di cui alla L. 21 marzo 1958 n. 253.

L'esclusione dell'applicazione dell'art. 115 T.U.L.P.S. per quest'ultima fattispecie è in linea con l'art. 6 c.1 del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, che permette "l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società

dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente" e risulta, di recente, confermato anche dalla citata Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 53574 del 19.05.2010

Ciò posto bisogna ora soffermarsi sulle caratteristiche essenziali che deve avere un mediatore per poter svolgere lecitamente la propria attività di vendita mediante aste on line.

A tal proposito la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3547/C del 17.06.2002, al punto 4.5, stabilisce espressamente "Per i mediatori (ora denominati agenti di affari in mediazione) si ricorda che è incompatibile con detta attività con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare (art. 24 della legge n. 272/1913; art. 5, comma 3, della legge n. 39/1989). Per «commercio» – come questo Ministero ha chiarito con la circolare 12 giugno 1985, n. 3077/C – deve intendersi, «salvo che non risulti oggettivamente un significato diverso, all'intero arco delle attività indicate nel primo comma dell'art. 2195 cod. civ. Ne discende che il divieto stabilito [dalla legge] riguarda non solo il commercio in senso astratto, ma anche le altre attività imprenditoriali (...)».

I mediatori professionali in affari su merci devono altresì rispettare gli obblighi previsti nell'art. 1760 cod. civ. che prevede la conservazione dei campioni di merce (nella vendita su campione di cui all'art. 1522 cod. civ.), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità di questa. L'inosservanza di quest'obbligo fa sorgere la responsabilità per la violazione dell'art. 665 cod. pen. e dell'art. 1764 cod. civ., disposizioni parimenti applicabili nei confronti del mediatore che presti la propria attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o di cui sia a conoscenza dello stato di incapacità (art. 1764, ultimo comma).

I mediatori, siano essi iscritti nel ruolo ordinario o in quello speciale, sono tenuti al rispetto del segreto professionale in base all'art. 25 del D.P.R. n. 1926/1960, che richiama implicitamente l'art. 622 cod. pen. I mediatori che nella conduzione della loro attività, si servono di moduli o formulari prestampati contenenti le condizioni generali di contratto sono tenuti adepositarne copia presso la Commissione provinciale della Camera di Commercio ove si è ottenuta l'iscrizione.

Tali regole vanno tenute presenti anche nell'ipotesi in cui si voglia svolgere l'attività di intermediazione, ponendo a disposizione un sito web per lo svolgimento di aste on line".

In conclusione, il mediatore, rectius agente di affari in mediazione:

- Non Deve esercitare in proprio il commercio relativo alla specie di mediazione che intende mettere in atto;

- Deve rispettare gli obblighi previsti dall'art. 1760 [6] c.c., pena le sanzioni previste dall'art. 1764 [7] c.c.: ammenda pari a una somma da 5 a 516 euro e sospensione dalla professione fino a 6 mesi nei casi più gravi. Alle stesse sanzioni è soggetto il mediatore che svolge la propria attività nell'interesse di una persona notoriamente insolvente e della quale conosce lo stato d'incapacità;

- Deve rispettare il segreto professionale in base all'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253 (D.P.R. 6 novembre 1960 n. 1926);- Deve depositare in Camera di Commercio dove ha ottenuto l'iscrizione la copia dei moduli o formulari prestampati contenenti le condizioni generali di contratto.

4. Garanzie nell'utilizzazione di siti internet. Obblighi di identificazione delle parti e dei beni in vendita.

Per ciò che riguarda gli aspetti pratici di gestione del sito web di vendite nonché la tutela degli utenti rispetto alle attività legittime di vendita all'asta on line, si richiama l'attenzione su quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3547/C del 17.06.2002, in particolare:

- Identificazione del banditore d’asta

I soggetti che esercitano aste on line - ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della direttiva comunitaria 2000/31/CE ed in considerazione degli gli obblighi di informazione già previsti nel nostro ordinamento dall’art. 2250 [8] cod. civ. - devono presentare all’interno del sito, con modalità tali da rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione dell’impresa;

- l'indirizzo geografico dove è la sede;

- il numero di iscrizione al Registro delle imprese e al REA, con l’indicazione della relativa Camera di commercio ove è stata ottenuta detta iscrizione;

- il codice fiscale ed il numero della partita IVA;

- l’indicazione della data e del numero di iscrizione agli albi, ruoli, elenchi o registri o simili, eventualmente necessari per la legittimazione soggettiva all’esercizio dell’attività, nonché dell’ente competente rispetto a detta iscrizione;

- l’indicazione degli estremi delle eventuali comunicazioni, autorizzazioni, licenze e simili necessarie per l’esercizio dell’attività, nonché dell’ente competente sulle medesime;

- l’indicazione degli estremi della licenza di cui all’art. 115 [9] Tulps, per i soggetti tenuti a richiederla. Se il rilascio della licenza è stato soggetto a cauzione o ad altre condizioni, devono essere indicate l’importo della cauzione e le condizioni cui è sottoposta l’attività dell’operatore;

- gli estremi che permettono di contattare rapidamente con l’operatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica.

- Identificazione dei soggetti che partecipano alle aste.

Il banditore d’asta è tenuto – ex art. 119 [10] Tulps – ad identificare con certezza l’identità dei soggetti che intendono partecipare alle aste on line e che richiedono l’iscrizione (o registrazione) al sito attraverso il quale tale vendita è effettuata.

Ai fini di detta partecipazione tali soggetti dovranno indicare tutti i dati anagrafici e potranno essere identificati attraverso l’impiego della firma digitale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, ovvero in mancanza di questa mediante la comunicazione – anche via fax – della richiesta di iscrizione accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Nell’ambito della procedura d’asta è ammessa la possibilità che il partecipante – una volta che sia stato previamente identificato con certezza da parte del banditore d’asta – utilizzi uno pseudonimo, ovvero una password.

- Informazioni sul bene posto in vendita all’asta.

Funzionale alla correttezza della procedura d’asta è l’esatta identificazione del bene che è oggetto di detta procedura.

Al riguardo, il banditore d’asta è tenuto ad informare gli interessati circa la denominazione legale del bene, le sue caratteristiche ed ogni informazione atta a consentire la sua l’esatta identificazione (per es. marca,

modello, numero di serie, matricola, etc.), nonché lo stato in cui questo si trovi (nuovo, usato, etc.), al fine di consentire una sua corretta valutazione circa il possibile prezzo.

Il bene può essere anche illustrato attraverso una foto digitalizzata, con una risoluzione sufficiente a non determinare una percezione del bene diversa da quella che dalla descrizione può ragionevolmente attendersi.

Nel caso in cui si tratti di particolari beni, come quelli di antiquariato, quadri e simili, il banditore d'asta può accompagnare la presentazione del bene con una perizia richiesta ad esperto del settore ovvero chiedendo apposita perizia ad i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Camera di commercio territorialmente competente.

Qualora il banditore d'asta si limiti unicamente a mettere a disposizione il sito per l'attività di vendita all'asta, deve stabilire a carico delle parti venditrici l'obbligo di corretta informazione sul bene posto in vendita.

In conclusione, il banditore d'asta, nell'ipotesi in cui si limita a mettere a disposizione lo strumento tecnologico per la vendita - ossia il sito web, ha il solo obbligo di porre a carico della parte venditrice l'obbligo di corretta informazione sul bene posto in vendita e delle conseguenti sanzioni civili e penali a cui potrebbe incorrere in caso di vendita di oggetti falsi, contraffatti o non rispondenti a quanto decritto nell'annuncio d'asta.

È indispensabile, quindi, che la società che gestisce la piattaforma di aste on line, nella qualità di mediatrice, fornisca, con chiarezza, le condizioni generali per una corretta informazione circa il bene e/o l'oggetto in vendita e che porti a conoscenza del venditore le eventuali responsabilità a cui può incorre in casi di condotta scorretta o fraudolenta.

Occorre, infine, evidenziare che proprio in considerazione della palese difficoltà di monitorare e valutare preventivamente la natura di ogni inserzione, specie per le aste on line che, per loro natura, consentono di offrire prodotti a cifre di partenza che non rispecchiano mai il vero valore dell'oggetto, l'obbligo di informazione deve essere evidenziato anche per ciò che riguarda le sanzioni alle quali potrebbe incorrere l'acquirente in caso di acquisto di prodotti falsi o contraffatti.

L'ordinamento giuridico nazionale ha di recente emanato misure a tutela del "made in Italy" contenute nel decreto legge sulla competitività, n. 35/05, convertito in legge dalla L. n. 80 del 2005, che, a tal proposito, ha previsto sanzioni severe anche a carico di chi acquista prodotti recanti marchi contraffatti.

Con tale intervento legislativo, si è presa coscienza del fatto che coloro i quali acquistano i prodotti contraffatti sono talvolta "vittime consenzienti" perché, con le loro scelte, ne incentivano la produzione ed il commercio.

Nelle nuove disposizioni a tutela della competitività del sistema industriale italiano, il legislatore ha previsto norme sanzionatorie specifiche, punendo "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma….".

Insomma, il legislatore italiano ha preso atto della pericolosità del fenomeno illecito derivante dalla diffusione di merci contraffatte su internet, prevedendo specifiche sanzioni anche per gli acquirenti "poco attenti". In pratica, all'atto della ricezione tramite plico postale del prodotto contraffatto aggiudicato a prezzi stracciati in seguito ad un asta on line, il consumatore potrebbe vedersi applicato anch'esso una sanzione qualora non siano state seguite talune necessarie precauzioni.

- Tutela dei dati personali e sicurezza informatica.

Si ricorda che tutta la procedura di vendita all'asta, prevede la memorizzazione di dati, tra i quali anche dati personali, per i quali valgono le regole previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e dalla legge 3 novembre 2000, n. 235.

Il banditore d'asta deve pertanto applicare alla gestione del sito ed a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.

Tutte le memorizzazioni, a disposizione della autorità per gli eventuali controlli, devono essere conservate adottando le idonee misure di sicurezza fisiche e logiche.

Si ricorda che l'obbligo di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, con l'indicazione della data, delle generalità dei soggetti partecipanti alle medesime, del compenso pattuito e dell'esito di dette operazioni, è sancito dagli artt. 119 e 120 [11] Tulps e dagli artt. 219 e 220 del Regolamento di esecuzione.

In relazione alle aste on line devono, dunque, essere registrate tutte le operazioni compiute durante la giornata in modo tale da consentire la dimostrazione dello svolgimento corretto delle aste medesime. A questo fine, la memorizzazione, realizzata anche per ogni singola asta, deve comprendere, in via esemplificativa, la pagina web contenente l'offerta e la descrizione del prodotto, la data di avvio dell'asta, il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicatario dell'offerta, il prezzo pagato, nonché le modalità di consegna e di pagamento qualora queste informazioni siano state parte integrante dell'offerta.

horizontal rule

(*) Avvocato del Foro di S. Maria C.V.

[1] L'art. 18 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998, con riferimento alla "Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", stabilisce espressamente "…….È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

[2] L'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 precisa altresì che " Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale….".

[3] L'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) stabilisce espressamente "Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore. La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati. E' ammessa la rappresentanza".

[4] L'art. 205 del Regolamento di Esecuzione del a) b) c) T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) prevede quanto segue " Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili".

[5] Cfr. Art. 1754 cod. civ. secondo il quale "È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".

[6] Art. 1760 cod. civ., "Obblighi del mediatore professionale", secondo il quale "Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione".

[7] Art. 1764 cod. civ., "Sanzioni", nel quale si legge espressamente "Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 516.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità".

[8] Art. 2250 cod. civ., rubricato "Indicazione negli atti e nella corrispondenza", secondo il quale "Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono

essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio .

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

[9] Art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel quale si legge: "Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano".

[10] Cfr. Art. 119 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel quale si legge: "Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in

genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato".

[11] Cfr. Art. 120 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel quale si legge: "Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato".